



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 54/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Mario Pischedda	Presidente
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario, relatore

Nell'adunanza del 12 aprile 2016

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del **Comune di Brossasco (CN)**, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 19 gennaio 2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.ssa Daniela Alberghini;

Udito il relatore;

Ritenuto in

### **FATTO**

Il Comune di Brossasco (CN) ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, pervenuta in data 19 gennaio 2016 ed acquisita al protocollo di questa Sezione n. 303 in pari data, successivamente integrata con nota pervenuta in data 25 febbraio 2016 ed acquisita a protocollo di questa Sezione n. 1712 in pari data.

Oggetto della richiesta è conoscere "come sia necessario procedere" in relazione al fatto che la spesa di personale non si è contratta dal 2011 e ciò è dovuto anche ai compensi erogati al Segretario comunale e successivamente ritenuti non dovuti ed oggetto di richiesta di restituzione, oltre che ad una assunzione su cui la Sezione di controllo per il Piemonte aveva già formulato rilievi in occasione dell'esame del bilancio di previsione dell'esercizio 2011, tenendo conto che sono in corso controlli di altri organi magistratuali.

#### **AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA**

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità della richiesta di parere formulata dal Comune di Brossasco alla luce delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 27 aprile 2004 e del 10 marzo 2006, n. 5, nonché dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

#### **AMMISSIBILITA' OGGETTIVA**

Dal punto di vista oggettivo, la richiesta di parere è inammissibile. Pur potendosi ritenere il quesito vertente in materia di contabilità pubblica -che, secondo il richiamato indirizzo interpretativo (ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 17 novembre 2010), afferisce "alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"- , nel caso di specie, tuttavia, la formulazione del quesito richiede alla Sezione di fornire anche

indicazioni di tipo concreto, sul piano operativo: per tale profilo va esclusa la sussistenza del presupposto oggettivo in relazione alla (necessaria) concorrenza dell'ulteriore requisito della generalità ed astrattezza della questione sottostante al quesito, al fine di evitare che la richiesta di parere sia finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da incidere su fattispecie concrete che potrebbero essere oggetto dell'attività svolta dalla Corte dei Conti nell'ambito di altra funzione ovvero dell'esame innanzi ad altri organi magistratuali.

Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento.

### **P.Q.M.**

La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere del Comune di di Brossasco (CN).

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 12 aprile 2016.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in segreteria il **14/04/2016**

Il Funzionario preposto

F.to Dott. Federico Sola